



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 280/2021

del 29 ottobre 2021

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/533]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/590 della Commissione, del 12 aprile 2021, che modifica gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aclonifen, boscalid, latte vaccino, etofenprox, pirofosfato ferrico, L-cisteina, lambda-cialotrina, idrazide maleica, mefentrifluconazolo, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e triclopir in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/976 della Commissione, del 4 giugno 2021, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciclossidim, mepiquat, *Metschnikowia fructicola* ceppo NRRL Y-27328 e proesadione in o su determinati prodotti ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I, capo II, dell'accordo SEE, al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i trattini seguenti:

- "— **32021 R 0590**: Regolamento (UE) 2021/590 della Commissione, del 12 aprile 2021 (GU L 125 del 13.4.2021, pag. 15)
- **32021 R 0976**: Regolamento (UE) 2021/976 della Commissione, del 4 giugno 2021 (GU L 216 del 18.6.2021, pag. 1)".

Articolo 2

Nell'allegato II, capo XII, dell'accordo SEE, al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i trattini seguenti:

- "— **32021 R 0590**: Regolamento (UE) 2021/590 della Commissione, del 12 aprile 2021 (GU L 125 del 13.4.2021, pag. 15)
- **32021 R 0976**: Regolamento (UE) 2021/976 della Commissione, del 4 giugno 2021 (GU L 216 del 18.6.2021, pag. 1)".

⁽¹⁾ GU L 125 del 13.4.2021, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 216 del 18.6.2021, pag. 1.

Articolo 3

Fa fede il testo dei regolamenti (UE) 2021/590 e (UE) 2021/976 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.